



Comune di Castellina della Pescaia
via S. Agostino, 1 - 57021 Castellina della Pescaia (PI)

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 000
del

PARERE N° / 2010
riscontro nota email del 29 dicembre
2009

Al Comune di
di
(c.a. dr.)
Ufficio gare e contratti)
fax n.

OGGETTO: richiesta parere su
contratto di mutuo rogato dal
segretario comunale, diritti di rogito ed
eventuali agevolazioni. e p.c.

Al Responsabile della sezione
regionale
fax n.

Flavia Curioni 0571 221111 - Firenze
tel. 0571 221111 fax 0571 221111
www.comune.castellina.it C.F.
01107230589

AV



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Atto
del Segretario Comunale e Provinciale*

Con nota email in data 29.12.2009, codesto Ente ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiede se il contratto di mutuo, in cui è parte l'ente locale, possa essere rogato dal segretario comunale e se i diritti di rogito debbano essere riconosciuti per intero o godano di qualche riduzione, in considerazione delle agevolazioni di cui beneficia il mutuo stesso (esenzioni imposte di bollo, registro ecc.).

A parere di questa Agenzia Autonoma, è da premettere che è stata notevolmente ampliata la capacità rogatoria del segretario comunale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita: *"il segretario... può rogare tutti i contratti di cui l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"*.

La stipula di contratti di mutuo, nell'interesse dell'Ente Locale, parte contraente, a norma di legge, può avvenire anche nella forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale con la protesa all'esazione dei diritti di segreteria.

L'applicazione di questi ultimi è disciplinata all'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 465 dello 04.12.1997, il quale precisa che *"sugli atti di cui all'art. 17, comma 63, lettera b) della legge n. 127/97, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n. 604 e s.m.i."*.

In particolare, ferma restando la natura tributaria dei diritti di segreteria (costituenti tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell'utente, a fronte di un'attività di assistenza svolta dall'Ente) e affermato che, *in subjecta materia*, vige il principio di stretta legalità, che non consente interpretazioni estensive, si evidenzia che la elencazione della tabella D, indicata come elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, non può essere intesa in una letterale accezione rigorosamente tassativa, senza possibilità di adattamento al nuovo contesto normativo.



*Spesato e firmato per il Sindaco della Città
del Comune di Caserta e all'ufficio*

Infine, essendo le spese contrattuali poste a carico del Comune, la distribuzione delle somme tra i beneficiari nelle percentuali previste dalla normativa, a seguito della stipula del contratto di mutuo, presuppone, necessariamente, la creazione, da parte dell'Ente Locale, con apposita variazione di bilancio, di un pertinente capitolo "trasferimenti" nella parte uscita, sul quale emettere il mandato di pagamento per la somma totale accertata da suddividere e contestuale ordinativo di incasso sul capitolo di entrata, già presente per i diritti di segreteria.

In relazione alla seconda parte del quesito, si allude agli artt 15, primo comma, e 19, capoverso, lettera b) del DPR 29.09.1973 n. 601 che così recitano: il primo *"le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, effettuate da aziende ed istituti di credito, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative"* e il secondo *"non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni ecc."*.

La chiarezza delle disposizioni normative appena citate non lascia dubbi di sorta sulla non previsione di regimi fiscali agevolati in materia di esazione di diritti di segreteria.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino

AV